



**Città metropolitana di Roma Capitale
Consiglio metropolitano**

Oggetto: Adeguamento e rideterminazione del compenso dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Vista l'allegata proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale:

Il Responsabile del Procedimento, Funzionario del Servizio 1 dell'U.C. Segretariato Generale, Dott. Patrizio De Felici

Firma _____

Il Dirigente del Servizio 1 dell'U.C. Segretariato Generale, Dott. Andrea Anemone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in data

Firma _____

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva, in data

Firma _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Adeguamento e rideterminazione del compenso dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

la Legge n. 56/2014;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 02/03/2015.

Premesso che:

l'art. 16, comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, prevede le modalità per la nomina dell'organo di revisione economico e finanziario, stabilendo che *"... omissis ... i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili ... omissis ..."*;

con Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato istituito l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e sono state definite le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;

in data 30 giugno 2018 è scaduto l'incarico dell'organo di revisione economico-finanziario della Città Metropolitana di Roma Capitale;

con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma n. 31 del 2 agosto 2018 è stato nominato l'organo di revisione economico-finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale per il triennio 2018/2021;

in forza della predetta Deliberazione del Consiglio metropolitano di Roma n. 31 del 2 agosto 2018 ed in ossequio alle norme di cui all'art. 241 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e al Decreto interministeriale del 20/05/2005 del Ministero degli Interni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato stabilito il compenso base annuo spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, nella misura di:

- € 26.520,00 al netto degli oneri di legge per il Presidente
- € 17.680,00 al netto degli oneri di legge per i Componenti

Considerato che:

l'art. 241 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori dei conti, dispone che *“Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.*

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”;

il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, ha provveduto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aggiornare i limiti massimi del compenso base dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, prendendo in considerazione i seguenti parametri:

- la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT;
- la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
- il valore medio *pro capite* della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'Interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;
- le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio che sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13 bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 14/SEZAUT/2019/QMIG del 28 maggio 2019 ha chiarito che *“Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri”;*

la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la succitata deliberazione ha stabilito, inoltre, che *“L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della*

deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL".

Preso atto che:

il Servizio n. 2 "Controllo della spesa" della Ragioneria Generale – con nota prot. n. CMRC-2019-0107052 del 10/07/2019 – ha comunicato al Servizio 1 dell'U.C. "Segretariato Generale" la rideterminazione dei compensi, al netto degli oneri di legge come di seguito specificato:

DESCRIZIONE COMPENSO Componenti	IMPORTO RIDETERMINATO
Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA A "Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali" Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, essendo la popolazione al 31/12/2018 della Città Metropolitana di Roma capitale: 4.357.514	€ 27.650,00
Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA B "Spesa corrente annuale pro- capite in euro" Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica	€ 2.765,00
Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 TABELLA C "Spesa per investimento annuale pro-capite in euro" aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica Classe demografica b) Città Metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti, aumento sino ad un massimo del 10 per cento del compenso base, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite è superiore alla media nazionale per fascia demografica	€ 2.765,00
Compenso base rideterminato dell'organo di revisione della Città Metropolitana di Roma Capitale	€ 33.180,00
Compenso base rideterminato dell'organo di revisione della Città Metropolitana di Roma Capitale per il Presidente dell'organo	€ 49.770,00

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nella seduta del 5 dicembre 2019, ha deciso di sottoporre al Consiglio metropolitano la proposta di deliberazione per l'adeguamento e la conseguente rideterminazione del compenso dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella misura di seguito indicata:

Presidente: compenso annuo lordo pari a: € 49.770,00

Componenti: compenso annuo lordo pro-capite pari a: € 33.180,00

Preso atto che:

il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4 e 5 della Legge 241/1990 è il Dott. Patrizio De Felici, Funzionario del Servizio 1 dell'U.C. "Segretariato Generale";

il Dirigente del Servizio 1 "Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati - Atti deliberativi - Albo Pretorio" dell'U.C. Segretariato Generale, Dott. Andrea Anemone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva.

DELIBERA

1. di adeguare e rideterminare il compenso dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale nella misura di seguito indicata, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare:

Presidente: compenso annuo lordo pari a: € 49.770,00

Componenti: compenso annuo lordo pro-capite pari a: € 33.180,00

2. di demandare al competente Ufficio della Ragioneria Generale l'assunzione degli atti di gestione per l'impegno e la successiva e periodica liquidazione della spesa di che trattasi;

3. di demandare, altresì, al competente Ufficio della Ragioneria Generale la trasmissione del presente atto al Tesoriere dell'Ente, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, da effettuarsi entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione.